

DOC. 19 /2019

CITTA' DI TORINO

Provvedimento della Giunta Circoscrizionale n. 2

La Giunta Circoscrizionale n. 2 convocata nelle prescritte forme, il **30 Settembre 2019** alle ore **14.00** presenti nella sede della Circoscrizione in Strada Comunale di Mirafiori 7 - Torino, oltre alla Presidente Dott.ssa Luisa BERNARDINI, i Coordinatori:

VERSACI Maurizio
COORDINATORE

I Commissione
Bilancio e Programmazione – Patrimonio – Economato –
Organizzazione Uffici- Servizi Demografici – Lavoro –
Attività produttive

CAMARDA Vincenzo Andrea
COORDINATORE

III Commissione
Sanità – Servizi Sociali – Integrazione – Quartieri

NUCERA Alessandro
COORDINATORE
VICEPRESIDENTE

IV Commissione
Pianificazione Territoriale Locale – Lavori Pubblici –
Ambiente – Mobilità

In totale con la Presidente risultano presenti n. 4

Risulta assente il Coordinatore Vito GENTILE.

Con l'assistenza della Segretaria Dott.ssa Gabriella TETTI

ha adottato

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 2 - ARTT. 28 E 42 COMMA 2. ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI STADIO OLIMPICO - FESTA DI VIA: "FESTA DELLO SPORT E DELLA CULTURA" DEL 13/10/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: C. 2 - ARTT. 28 E 42 COMMA 2 - ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI STADIO OLIMPICO - FESTA DI VIA: "FESTA DELLO SPORT E DELLA CULTURA" DEL 13/10/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO

La Presidente Luisa BERNARDINI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Maurizio VERSACI, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 mecc. n. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 che definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, iscritte nell'albo tenuto dalle Circoscrizioni, che intendano organizzare le manifestazioni su suolo pubblico circoscrizionale denominate "Feste di Via".

In particolare, l'articolo 5 del suddetto Regolamento è dedicato alla programmazione delle manifestazioni che, ai sensi del comma 2, devono essere calendarizzate in ambito circoscrizionale e comunicate entro le date del 10 dicembre per le manifestazioni organizzate nel successivo semestre gennaio/giugno e del 10 giugno per il successivo semestre luglio/dicembre all'Area Commercio ai fini dell'emanazione del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Viene dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento Comunale delle Feste di Via: *"Ogni Circoscrizione può formulare richiesta alla Città di svolgimento di un'ulteriore festa di via per un massimo di concessione di tre deroghe all'anno, nei casi di cui all'art. 15, comma 1, e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all'anno per Circoscrizione"*, e ai sensi dell'art 5bis, c. 1 Regolamento citato: *Le Circoscrizioni che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato una estensione territoriale possono formulare richiesta alla Città di svolgimento di una ulteriore Festa di Via per un massimo di concessione di n. 6 deroghe all'anno, nei casi di cui all'art 15, col 1 e comunque non oltre il limite di n. 18 feste di via all'anno per Circoscrizione"*.

Pertanto, in adempimento al dettato regolamentare e in deroga al principio di unicità annuale relativo alle feste di via, applicabile per effetto dell'estensione territoriale, la Circoscrizione ha invitato i Presidenti delle Associazioni di Via interessati a proporre le manifestazioni per il secondo semestre dell'anno 2019 (luglio/dicembre).

Sei Associazioni di Via che si sono distinte per la particolare qualità delle manifestazioni

svolte nel primo semestre 2019 hanno manifestato l'interesse a svolgere un' ulteriore Festa di Via comunicando la data scelta e richiedendone l'inserimento nella programmazione del secondo semestre con l'impegno a trasmettere idonea istanza e relativi allegati entro i termini funzionali.

Considerato che la Giunta Comunale con Deliberazione mecc. n. 2019 03244/016 del 30 luglio 2019 ha preso atto della calendarizzazione delle Feste di Via relative al secondo semestre 2019 comunicata con nota della Circoscrizione 2 prot. n. 7230/8.40.2 del 10 giugno 2019 all' Area Commercio, Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, Ufficio Manifestazioni ed Eventi Temporanei.

Tenuto conto che la Circoscrizione ha comunicato ai Settori di cui sopra le variazioni di date relative alle Feste di Via che risultavano concomitanti con eventi sportivi ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento delle Feste di Via e che le variazioni proposte dalle Associazioni di Via non sono tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche delle iniziative.

Ai sensi degli artt. 5 e 5 bis in deroga al principio di unicità annuale delle Feste di Via si rende ora necessario approvare la proposta progettuale presentata dall' Associazione di Via sotto indicata che ha avuto una valutazione positiva nella festa del primo semestre 2019 così come specificato:

L'Associazione Commercianti Tripoli Stadio Olimpico - C.F. 97643800010 - di via Tripoli, 155 a Torino rappresentata dalla Presidente Carmela Velardi ha presentato domanda in data 10 settembre 2019 prot n 9201 - 8.40/2 per la festa di via "Festa dello Sport e della Cultura" prevista per il giorno 13 ottobre 2019. (ALL.1)

Le vie interessate alla manifestazione sono: via Tripoli tratto tra via Baltimora a corso Cosenza escluse; via Tripoli, tratto tra via Baltimora a via Filadelfia escluse; via Tripoli, tratto da via Filadelfia a via Buenos Aires escluse; via Tripoli, tratto da via Buenos Aires a corso Cosenza escluse; piazza Montanari; via Boston, tratto da via Tripoli a via Briccarello esclusa; via San Marino tratto da via Gorizia a via Saliceto escluse.

L'iniziativa di promozione commerciale avrà come obiettivo primario la partecipazione della maggior parte dei negozi presenti nella via che esporranno davanti al proprio negozio con la possibilità di ampliare la propria clientela.

La tematica dell'iniziativa proposta è legata allo sport e alla cultura in quanto prevede la partecipazione di numerose associazioni sia sportive che culturali, preferibilmente del territorio, che potranno dare dimostrazioni in loco delle loro attività, come ad esempio le Associazioni SPORTIDEA e HIRACUDO e le Associazioni LA GILDA DEL GRIFONE e FORMEDUCA.

Nella proposta progettuale si evidenzia anche l'aspetto culturale dell'evento: al fine di incentivare la lettura e l'apprendimento è prevista la partecipazione della Libreria GULLIVER che sarà attiva con uno spazio dedicato alla presentazione di alcuni libri ed autori, con il coinvolgimento degli insegnanti e degli alunni della Scuola Media Antonelli.

Nell'ambito delle iniziative culturali vi sarà anche un'area dedicata all'esposizione di

quadri su cavalletto e oggettistica in ceramica.

Oltre ad animazioni sportive e culturali si effettueranno animazioni per bimbi ed adulti con spettacoli di magia, presenza di giocolieri, animazioni itineranti e giostre.

Per promuovere le attività commerciali saranno presenti banchetti di produttori e banchetti di prodotti selezionati in base alla tipologia di alta qualità, artigiani, operatori del proprio ingegno.

Non mancheranno le associazioni di volontariato per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere iniziative a scopo benefico e di solidarietà.

Il soggetto promotore della festa di via deve garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa di via come illustrato nel progetto.

Si attesta che il beneficiario ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 e che risulta regolarmente iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di Torino ai sensi dell'art. 2 dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003.

L'organizzatore della festa ha garantito obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata, con la sottoscrizione di ogni aderente del formale impegno all'apertura del proprio esercizio nel giorno in ottemperanza all'art. 7 comma 4 del Regolamento n. 366, si autorizza la presenza di operatori commerciali per la vendita su area pubblica con i propri banchi, in numero non superiore ad 80 banchi, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione sempre che siano rispettate le priorità previste dalla normativa. Possono partecipare alla festa gli OPI (operatori del proprio ingegno) i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati.

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica e delle attestazioni di regolarità contributiva; deve provvedere altresì, a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico (art 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366).

Il Presidente o soggetto facente parte dell'Associazione appositamente delegato, assicurerà la propria presenza per tutta la durata della manifestazione.

Sarà cura dell'organizzatore dell'evento provvedere alla pulizia dell'area ed inoltre le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento, di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12 comma 2 del Regolamento n. 366).

La Dirigente dell'Area Circoscrizionale 2 rilascerà la concessione di occupazione del suolo pubblico relativa alle sopramenzionata festa di via a fronte della quale l'Associazione dovrà presentare 20 giorni prima della data della festa, quietanza di pagamento del suolo pubblico.

L'Associazione di Via proponente è a conoscenza del fatto che, conformemente a quanto disposto all'art. 11 del Regolamento n. 366, dovrà presentare alla Circoscrizione 2 il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

La Circoscrizione 2 in ottemperanza all'art. 13 comma 2 del Regolamento n. 366 sulle Feste di Via effettuerà la domenica della festa, con proprio personale, i controlli sul corretto svolgimento della manifestazione.

Qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore (come metratura commerciale) all'atto della presentazione della domanda, si procederà a far integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte dell'Associazione di Via.

La Circoscrizione non procederà all'approvazione con deliberazione dei progetti futuri e alla concessione delle autorizzazioni qualora nei confronti dell'associazione richiedente risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune tra cui anche il mancato adeguamento del canone Cosap.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366 l'Associazione nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile a fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Qualora per motivi eccezionali la festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta scritta di rinvio con preavviso funzionale al fine di rinviare le feste di almeno 30 giorni, onde consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità Servizio Esercizio.

La pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà, peraltro, contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e alla Circoscrizione 2.

All'Associazione di Via sarà concesso dalla Circoscrizione 2 il gratuito patrocinio.

Il Presente provvedimento è stato presentato e discusso nella riunione di I Commissione di Lavoro Permanente del 19 settembre 2019.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201602280 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 1 gennaio 2016 il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- visto che all'art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento n. 374 vengono attribuite alla Giunta Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle Circoscrizioni, cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto della festa di via denominata "**Festa dello Sport e della Cultura**" proposto dall'**Associazione Commercianti Tripoli Stadio Olimpico**, - C.F. 97643800010 - di via Tripoli, 155 a Torino, rappresentata dalla Presidente Carmela Velardi, regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione scrivente nonché al Registro Comunale delle Associazioni, che si realizzerà domenica **13 ottobre 2019**;
3. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, comprensivi di artigiani, commercianti in sede fissa, produttori agricoli e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale;
4. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
5. di prendere atto che almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura del proprio esercizio il giorno della festa;
6. di prendere atto che qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, comprensiva degli 80 banchi degli operatori al commercio su area pubblica e dei banchi dei commercianti in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore come metratura commerciale all'atto della presentazione della domanda, si procederà a far

integrare la metratura ed il relativo canone di occupazione suolo pubblico da parte dell'Associazione;

7. di prendere atto che la Circostrizione si riserva di non procedere all'approvazione con deliberazione dei progetti futuri e alla concessione delle autorizzazioni qualora nei confronti dell'associazione richiedente risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune tra cui anche il mancato adeguamento del canone Cosap;
8. di prendere atto che all' iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso apposito patrocinio;
9. di rinviare a successivo atto dirigenziale il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico che sarà subordinata al rilascio dell'ordinanza viabile del Settore Mobilità;
10. di prendere atto che la Presidente dell'Associazione di Via ha preso visione e accettato integralmente le direttive procedurali in tema di festa di via approvate con deliberazione n. mecc. 2013-05843/016 del 10 febbraio 2014 e con la nota esplicativa del 05/03/2014 della Direzione Commercio;
11. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**All. 2**);
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
13. di dare atto che l'Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;
14. di dichiarare, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 IV comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 co. 9 lett. e, Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.
